

sere munite di un Mandato, che sarà rilasciato *Gratis* dal Fontico, e ciò per evitar le Contraffazioni, che potessero succedere: Restando poi in Venezia per essere consumate, pagheranno pure le Lire nove al Secchio di natural Dazio, dovendo per altro essere sempre comprovata con legali Documenti la loro suddita origine, e provenienza, dichiarando, che non potranno fermarsi in Fontico più di sei Mesi, nel qual intervallo dovrà esser deciso della loro destinazione, altrimenti passato il detto periodo, saranno assoggettate al Dazio Consumo.

XVIII. Le Acquevite di qualunque sorte, che procederanno per qualunque parte dell' Estero, dovranno pagare al Dazio Mercanzia nel loro ingresso nello Stato Lire ventiquattro piccole ogni Libbre cento, Peso grosso lordo, e parimenti li Rosolj procedenti come sopra dovranno pagare Lire dieci al Secchio, pagato il qual Dazio, saranno esse Acquevite, e Rosolj alla medesima condizione delle Nazionali; essendo poi introdotti detti Generi in Venezia per le vie di Terra, o di Mare, anderanno, pagato il Dazio come sopra, soggette alle condizioni, e discipline stabilite per le Nazionali nell' Articolo seguente.

XIX. Tutti quelli, che dallo Stato di Terra-Ferma introdur vorranno in Venezia Acquevite, e Rosolj, dovranno *recto* *tramite*
con-